



Comune di Isernia

Medaglia d'Oro

III° Settore Area Tecnica

Piazza Michelangelo – 86170 ISERNIA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
PISCINA COMUNALE IN LOCALITA’ LE PIANE.**

*Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*

Codice CUP: J58B19000050002

Codice CIG: 88634985EF

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1.	DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2.	CHIARIMENTI.....	3
2.3.	COMUNICAZIONI.....	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4.	DURATA DELL'APPALTO.....	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
6.	REQUISITI GENERALI.....	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (SERVIZI).....	7
7.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (SERVIZI).....	8
7.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (SERVIZI).....	9
7.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (SERVIZI).....	10
7.4.	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE (SERVIZI).....	11
7.5.	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (LAVORI).....	12
8.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (LAVORI).....	12
8.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE (LAVORI).....	12
8.3.	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (LAVORI).....	13
8.4.	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI (LAVORI).....	14
9.	AVVALIMENTO.....	14
10.	SUBAPPALTO.....	14
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	15
12.	SOPRALLUOGO.....	15
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E PASSOE.....	15
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	16
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
16.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
16.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	18
16.2.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	18
16.3.	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	20
16.3.1.	Dichiarazioni integrative.....	20
16.3.2.	Documentazione a corredo.....	21
16.3.3.	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	21
17.	OFFERTA TECNICA.....	23
18.	OFFERTA ECONOMICA.....	23
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	24
19.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	24
19.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	25
19.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	26
19.4.	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	26
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	27
22.	APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	28
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	28
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura indetta dal **Comune di Isernia** – codice AUSA 0000154375 - modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento della **progettazione esecutiva e dei lavori di demolizione e ricostruzione della piscina comunale in località Le Piane**.

Con Delibera di Giunta n. 34 del 27.02.2020 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori in questione.

Con determinazione dirigenziale n. 1184 del 31.12.2020 e successiva n. 601 del 10.08.2021 è stata indetta la procedura di gara con approvazione del bando di gara, del disciplinare e relativi allegati.

L'appalto è finanziato con fondi della Regione Molise per € 2.000.000,00 e con mutuo contratto con l'Istituto del Credito Sportivo per € 592.888,82.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Isernia (IS), codice NUTS ITF21;

CPV principale: 45212212-5 Lavori di costruzione per piscine

CPV secondario: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici

CUP: J58B19000050002 – **CIG:** 88634985EF

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Ing. Antonio Ricchiuti telefono 0865-471614

Il Responsabile del procedimento di gara è il geom. Lucia Carosella – Responsabile del 3^o Servizio.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello 1 - Domanda di partecipazione
- Modello 2 - Documento di gara unico europeo (DGUE)
- Modello 3 - Dichiarazioni integrative
- Modello 4 – Dichiarazione progettisti
- Progetto definitivo

2.2. CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti e/o quesiti, dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma "Portale Appalti" entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il **28 settembre 2021**.

Non saranno fornite risposte ai chiarimenti pervenuti successivamente al suddetto termine e non formulate tramite il Portale Appalti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa e quindi entro il **1^o ottobre 2021**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (al momento di iscrizione sul portale), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il Portale Appalti all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara ed all'atto di registrazione sul portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice si dichiara che l'appalto è costituito da un unico lotto, trattasi infatti di prestazioni funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e pertanto non sussistono i presupposti per la divisione in lotti funzionali.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e le spese tecniche di progettazione, ammonta ad **€ 2.057.334,14** (euro due-milioni-cinquanta-settemila-trecento-trentaquattro/14) di cui:

€ 1.927.651,47 per lavori
 € 60.356,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 € 69.326,53 per spese tecniche per la progettazione esecutiva

L'importo posto a base di gara **soggetto a ribasso** è di € 1.996.978,00 (€ 1.927.651,47 + € 69.326,53)

L'importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad **€ 1.988.077,61**

CATEGORIE E CLASSIFICHE DI OPERE								
Declaratoria	Categ.	Classifica	Importo (euro)	%	Indicazioni ai fini della gara			
					Prevalente o Scorporabile	Qualif. obblig.	Subappaltabile (si/no)	
Edifici civili e industriali	OG1	III bis	1.129.498,73	56,82	Prevalente	SI	SI max 40%	Nel limite complessivo del 40% dell'importo dei lavori
Impianti tecnologici	OG 11	II	452.850,72	22,78	Scorporabile	SI	SI max 30%	
Strutture in legno	OS 32	II	405.658,16	20,40	Scorporabile	SI	SI max 30%	
			1.988.007,61	100				

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati in € 679.354,28.

Tali costi sono stati calcolati, per i lavori di demolizione e ricostruzione dell'opera sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia ed attività affini.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

La mancata indicazione dei "costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'importo delle spese tecniche di progettazione esecutiva è pari ad € 69.326,53 (esclusi oneri previdenziali ed IVA) ed è stato calcolato secondo il DM 17.06.2016

Categoria e ID delle opere		G (grado di complessità)	Importo delle opere	Onorario	Spese	Totale
EDILIZIA - PISCINE	E.12	1,15	€ 880.878,12	€ 22.573,51	€ 5.512,50	€ 28.086,01
STRUTTURE IN C.A.	S.03	0,95	€ 214.328,90	€ 7.285,74	€ 1.779,19	€ 9.064,93
STRUTTURE IN LEGNO	S.04	0,90	€ 393.342,33	€ 10.725,92	€ 2.619,29	€ 13.345,21
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	LA.02	0,85	€ 174.768,03	€ 5.391,79	€ 1.316,69	€ 6.708,48
IMPIANTI IDRICI	LA.01	0,75	€ 145.421,93	€ 4.178,27	€ 1.020,34	€ 5.198,61
IMPIANTI ELETTRICI	LA.03	1,15	€ 118.912,16	€ 5.564,44	€ 1.358,85	€ 6.923,29
			€ 1.927.651,47			€ 69.326,53

L'importo è comprensivo della progettazione esecutiva e della progettazione delle eventuali soluzioni migliorative proposte in sede di gara.

Il corrispettivo della progettazione comprende tutte le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, che dovessero essere ritenute necessarie o richieste dagli Enti preposti al rilascio di pareri e/o nulla-osta e della Società incaricata per la verifica della progettazione esecutiva.

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell'IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale (esclusi oneri 4% servizio progettazione), assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera durante l'esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza e di ogni onere necessario per lo svolgimento delle procedure amministrative, a carico dell'affidatario, relative a pratiche antincendio per l'ottenimento del CPI, certificato di agibilità, pratica ex legge 10/1991.

Il contratto sarà stipulato a corpo tanto per la parte relativa al progetto esecutivo quanto per la parte relativa ai lavori. Ne discende che, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, per i lavori ed il servizio di progettazione, il "prezzo offerto" è fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione eseguita. Esso quindi costituisce vincolo contrattuale e sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la parte dell'appalto relativa ai lavori, andrà a formare l'importo contrattuale. Nell'ambito dell'aggiudicazione con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio relativo all'elemento prezzo sarà attribuito, per i lavori ed il servizio di progettazione, sulla base delle offerte a ribasso sugli importi posti a base di gara. L'importo di aggiudicazione è comprensivo delle proposte migliorative presentate in sede di gara, accettate dalla commissione giudicatrice, e da riportare nel progetto esecutivo, e delle eventuali variazioni e/o integrazioni al progetto esecutivo che dovessero essere ritenute necessarie o richieste dagli Enti preposti al rilascio di pareri e/o nulla-osta e della Società incaricata per la verifica della progettazione esecutiva.

4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della piscina comunale in località Le Piane.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. **Progettazione esecutiva dei lavori:** il progetto esecutivo dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio;
2. **Esecuzione dei lavori:** i lavori dovranno essere completati entro 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori;
3. **Tenuta in esercizio dell'opera:** l'opera così realizzata dovrà essere mantenuta gratuitamente per 180 (cento-ottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'approvazione del collaudo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

L'operatore economico potrà, alternativamente:

- a) qualora sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, e indicati nel paragrafo 7 che segue, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva;
- b) qualora non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, e indicati nel paragrafo 7 che segue, presentare offerta indicando i progettisti, così come individuati dall'articolo 46 del Codice, che siano in possesso dei requisiti citati. I progettisti indicati dall'operatore economico saranno incaricati, mediante sottoscrizione formale di apposito Accordo di collaborazione, della progettazione.
- c) qualora non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, e indicati nel paragrafo 7 che segue, presentare offerta quale mandatario, costituendosi in R.T. con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'articolo 46 comma 1 del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (SERVIZI)

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi successivi.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del MIT n. 263 del 2.12.2016, gli operatori economici (società di professionisti, società di ingegneria e dei GEIE) dovranno risultare iscritti al "Casellario delle società di

ingegneria e professionali”, come da comunicato ANAC del 22.03.2017.

Nell’offerta dovrà essere inoltre indicato:

- Persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- Tecnico abilitato quale “professionista antincendio” iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs 139/2006 e ss.mm.ii. e iscritto al proprio albo professionale;
- Giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista (solo per i raggruppamenti temporanei di professionisti, ai sensi dall’art. 4, comma 1 del DM 263/2016);
- Responsabile delle attività geologiche, tecnico abilitato all’esercizio della professione di geologo ed abilitato alla sezione A dell’Ordine professionale.

Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016 deve essere garantita la presenza di un geologo all’interno del gruppo di lavoro, in una delle seguenti forme:

- Componente di un RTP
- Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma o subordinata;
- Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’Albo professionale e munito di P.IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo. Risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM 263/2016.

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell’Impresa di costruzioni in possesso dell’attestato SOA per progettazione ed esecuzione, adeguata per categoria classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera 417/2019 ed al bando tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186/2018.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (SERVIZI)

Requisiti del concorrente

a) **I requisiti** di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

In particolare:

- I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all’art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 - essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
- Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - organigramma aggiornato, con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.;
- Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) laurea in ingegneria o architettura;

- 2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per i/il professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto

- c) **Iscrizione** agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica: il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico antincendio che redige gli appositi elaborati

- d) **Iscrizione** nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 139/2006 come professionista antincendio. Il concorrente indica: il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta le relazioni specialistiche

- e) **Iscrizione** nell'apposito Albo professionale, abilitato all'esercizio della professione di geologo ed abilitato alla sezione A dell'Ordine professionale.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi, per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (SERVIZI)

- f) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non superiore al doppio dell'importo a base di gara, ovvero non inferiore ad **€ 138.653,06** (importo progettazione x2); tale requisito è richiesto in considerazione dell'entità e della complessità dell'incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (SERVIZI)

- g) **Un elenco di servizi** di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	G (grado di complessità)	Importo delle opere (A)	Importo requisito richiesto (1,5 x A)
E.12	I/d	1,15	€ 880.878,12	€ 1.321.317,18
S.03	I/g	0,95	€ 214.328,90	€ 321.493,35
S.04	IX/b	0,90	€ 393.342,33	€ 590.013,50
IA.02	III/b	0,85	€ 174.768,03	€ 262.152,05
IA.01	III/a	0,75	€ 145.421,93	€ 218.132,90
IA.03	III/c	1,15	€ 118.912,16	€ 178.368,24
			€ 1.927.651,47	

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta. Se dall'atto di conferimento non è possibile dedurre l'importo, le classi e le categorie di progettazione, sarà necessario integrare la documentazione con un'attestazione del Direttore dei Lavori e/o dal Committente.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

- h) **Servizi di punta** di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	G (grado di complessità)	Importo delle opere (A)	Importo requisito richiesto (0,6 x A)
E.12	I/d	1,15	€ 880.878,12	€ 528.526,87
S.03	I/g	0,95	€ 214.328,90	€ 128.597,34
S.04	IX/b	0,90	€ 393.342,33	€ 236.005,40
IA.02	III/b	0,85	€ 174.768,03	€ 104.860,82
IA.01	III/a	0,75	€ 145.421,93	€ 87.253,16
IA.03	III/c	1,15	€ 118.912,16	€ 71.347,30
			€ 1.927.651,47	

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta. Se dall'atto di conferimento non è possibile dedurre l'importo, le classi e le categorie di progettazione, sarà necessario integrare la documentazione con un'attestazione del Direttore dei Lavori e/o dal Committente.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE (SERVIZI)

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato e/o indicato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppati, consorziati/consorziandi, o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. d)** relativo all'iscrizione all'Albo antincendio è posseduto dal professionista che espleta l'incarico antincendio e che redige gli appositi elaborati (d.m. 16/02/1982).

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione all'Albo dei geologi è posseduto dal professionista che espleta l'incarico e che redige gli appositi elaborati.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui al punto **7.2 lett. f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito dell'elenco dei servizi espletati di cui al precedente punto **7.3 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo ai due servizi di punta di cui al precedente punto **7.3 lett. h)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, invece, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto **7.3 lett. h)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria principale (E.12)

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I consorzi devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del DM 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all'iscrizione all'Albo antincendio è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro espleta l'incarico antincendio e che redige gli appositi elaborati (d.m. 16/02/1982).

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all'iscrizione all'Albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro espleta l'incarico e che redige gli appositi elaborati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (LAVORI)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta nel presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (LAVORI)

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE (LAVORI)

L'operatore economico dovrà possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (art. 216, comma 14 del Codice) per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e nella classifica adeguata nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e del D.M. 22 agosto 2017, n. 154:

CATEGORIE E CLASSIFICHE DI OPERE								
Declaratoria	Categ.	Classifica	Importo (euro)	%	Indicazioni ai fini della gara			
					Prevalente o Scorporabile	Qualif. obblig.	Subappaltabile (si/no)	
Edifici civili e industriali	OG1	III bis	1.129.498,73	56,82	Prevalente	SI	SI max 40%	Nel limite complessivo del 40% dell'importo dei lavori
Impianti tecnologici	OG 11	II	452.850,72	22,78	Scorporabile	SI	SI max 30%	
Strutture in legno	OS 32	II	405.658,16	20,40	Scorporabile	SI	SI max 30%	
			1.988.007,61	100				

Gli operatori economici potranno beneficiare dell'incremento di un quinto della propria classifica di qualificazione ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.

Per le categorie scorporabili **OG11** e **OS32**, vi è l'obbligo di qualificazione in proprio o, in mancanza, ricorrendo a soggetto idoneamente qualificato nella SIOS (in Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale) - NON E' AMMESSO L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO.

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (LAVORI)

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di A.T.I. i requisiti minimi di ordine generale, **di cui al punto 8**, e il requisito di idoneità professionale **relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

L'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti equivalenti nei rispettivi Paesi dell'U.E.

Per i R.T.I., i Consorzi ordinari e i G.E.I.E **di tipo orizzontale**, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di **tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

Nel caso di raggruppamenti **misti** (raggruppamento di tipo verticale con la presenza di un'associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere o del servizio della categoria

scorporabile) la misura minima del 40 per cento (partecipazione maggioritaria della mandataria), deve essere posseduto non con riguardo a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto ma rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione prevalente oscorporabile alla quale la mandataria partecipa

8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI (LAVORI)

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice - questi ultimi laddove non li eseguano con la propria struttura - eseguono i lavori tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (art. 80 del Codice) e di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) del Codice)

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, non è consentito avvalimento per il requisito della SOA relative alle categorie OG11 e OS32, in quanto rientrante tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (Decreto Ministeriale 10 Novembre 2016, n. 248).

Riguardo invece il requisito della SOA Categoria OG1, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Questi i limiti previsti per il subappalto:

- **I lavori relativi alla Categoria OG1 *Edifici Civili e Industriali* sono subappaltabili nella misura del 40% dell'importo di contratto**

- I lavori relativi alla Categoria OG11 Impianti Tecnologici e OS32 Strutture in legno, sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo dei lavori della categoria e non possono essere suddivisi senza ragioni obiettive (art. 1 del D.M. n. 248 del 10/10/2016)

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i lavori o parti di lavoro che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del d.lgs. 50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda la progettazione esecutiva non si può ricorrere al subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 120/2020 di conversione in legge del DL 76/2020 "Decreto semplificazioni", non è richiesta la garanzia provvisoria.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo ai fini della presentazione dell'offerta è previsto in forma autonoma, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, a seguito di una visita dei luoghi nei quali dovrà essere realizzata l'opera. La Stazione Appaltante **non rilascerà** alcun attestato.

In ogni caso l'offerta si riterrà formulata avendo tenuto in debito conto delle peculiarità territoriali, urbanistiche e di viabilità che potrebbero incidere sul corretto svolgimento del lavoro.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E PASSOE

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per **un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Si precisa che l'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara è tenuto alla registrazione sul portale messo a disposizione dall'ANAC nella sezione AVCPass, ed a generare il documento denominato PassOE.

Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla Stazione Appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti disposte dal Codice mediante AVCPass, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario,

ai sensi del codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPass OE dell'ANAC con profilo di "Amministratore dell'Operatore Economico".

Ai fini della partecipazione alla gara l'operatore economico provvederà a generare il PassOE inserendo tutti i soggetti che prenderanno parte (in qualsiasi forma) alla presente gara.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile sul sito istituzionale, raggiungibile tramite la piattaforma Portale Appalti al seguente indirizzo: <http://5.63.170.94:38080/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante la Piattaforma Portale Appalti entro il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **5 ottobre 2021**.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma "Portale Appalti", ottenendo così le credenziali di accesso ed inviare tutta la documentazione telematica di seguito indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario che l'Operatore Economico:

- sia in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- si registri alla Piattaforma telematica ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma Telematica, acceda all'area riservata, selezionando la procedura di gara di interesse e cliccando sulla voce "presenta offerta".

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) Busta telematica A – contenente la Documentazione Amministrativa;
- b) Busta telematica B – contenente l'Offerta Tecnica.
- c) Busta telematica C – contenente l'Offerta Economica.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di **esclusione**.

Si precisa, altresì, che **non saranno ammesse** e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa inoltre che ogni file allegato non potrà superare i 10 MB, mentre ogni singola busta virtuale non potrà contenere file superiori a 50 MB.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, la documentazione a corredo nonché la documentazione e le dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione sottoscritta con **firma digitale** dal legale rappresentante dell'Impresa o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente è redatta in lingua italiana, preferibilmente secondo il **"Modello 1"** di cui all'allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), il possesso dell'attestazione SOA e le modalità di esecuzione della progettazione (direttamente, indicando o associandosi in RT con i professionisti che realizzeranno il progetto esecutivo).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della eventuale procura.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e **sottoscrive con firma digitale** il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sul profilo di committente all'indirizzo <http://comuneisernia.asitechspa.it/>, Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma Portale Appalti **"Modello 2"** raggiungibile al seguente indirizzo: <http://5.63.170.94:33080/PortaleAppalti/it/homepage.wp> secondo quanto di seguito indicato.

Di seguito le indicazioni per la compilazione:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. Modello 3 - Dichiarazioni integrative (secondo quanto indicato nel paragrafo 16.3.1)
3. Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
6. PASSOE dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice. Inoltre, qualora intenda subappaltare attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (ai sensi del comma 53, art. 1 Legge 190/2012), indica anche la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, se ricorre il caso, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) Modello 3 Dichiarazioni integrative
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis), c ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (redatta preferibilmente secondo il **Modello 3 Dichiarazioni Integrative**)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.7.1 (servizi) e 8.1 (lavori) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico e finanziaria di cui al par. 7.2 (servizi) e 8.2 (lavori) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 (servizi) e 8.3 (lavori) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- da tutti i professionisti che prendono parte alla presente gara;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni **sottoscritte con firma digitale**, utilizzando preferibilmente il **"Modello 3"**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - c) delle capacità e delle disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. accetta il protocollo di legalità, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Isernia in data 5 ottobre 2010, prot. n. 33432, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Del. G.C. n. 71 del 27.06.2014, così come modificato con Del. G.C. n. 1 del 09.01.2020 e successivamente con Del. G.C. n. 89 del 3.07.2020, reperibile all'indirizzo <https://isernia.trasparenza-valutazione-merito.it/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta senza condizioni o riserva alcuna, il Progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 27.02.2020;
8. *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;
10. indica i seguenti dati: l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
13. dichiara che l'importo offerto è fisso ed invariabile, pienamente remunerativo ed onnicomprensivo delle offerte migliorative proposte;
14. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore;
2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia scansionata della procura;
3. Dichiarazione sottoscritta con firma digitale, utilizzando preferibilmente il "**Modello 4**", anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale i professionisti che espleteranno la progettazione esecutiva, specificano i requisiti posseduti in conformità di quanto richiesto al punto 7 e seguenti;
4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
5. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;
6. copia in formato elettronico, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 dell'**ATTESTAZIONE SOA** di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Il predetto attestato, per le categorie e la classifiche adeguate agli importi da appaltare, deve essere rilasciato/i da società (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o raggruppate o da riunirsi o da raggrupparsi, l'attestazione SOA deve essere prodotta **da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento**.

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche

ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per la compilazione ed il caricamento a sistema della documentazione amministrativa si rimanda al manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

17. OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, una **Relazione tecnica descrittiva** relativa alla proposta migliorativa, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1.

Essa, per ciascun criterio di valutazione (criteri A e B) dovrà essere costituita al massimo da 6 facciate formato A4 per ogni sub-criterio e redatta con max 40 righe per facciata (utilizzare il Times New Roman 12).

La Relazione tecnica potrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

a) Schede tecniche, certificazioni ed altra documentazione:

Potranno essere prodotte schede tecniche, certificazioni di origine ed ogni altra documentazione ritenuta utile: non c'è limite al numero di allegati prodotti;

b) Elaborati grafici:

Per ciascun criterio di valutazione (criteri A e B) potranno essere prodotti elaborati grafici per la rappresentazione della proposta migliorativa offerta, in numero massimo di 3 fogli formato A2 per ogni sub-criterio, riportanti planimetrie, sezioni, profili, particolari e quanto altro ritenuto necessario dal concorrente partecipante per meglio esplicitare la propria offerta tecnica.

c) Computo metrico **non estimativo** delle opere migliorative in formato A4;

Nessun compenso economico è previsto per la esecuzione delle opere contenute nella offerta tecnica migliorativa. Quest'ultima dovrà essere unica e non prevedere opzioni di scelta da parte dell'amministrazione, pena l'attribuzione del punteggio pari a zero.

Il concorrente dovrà inoltre inserire nell'offerta tecnica:

- Offerta relativa alla tenuta in esercizio dell'opera (criterio di valutazione "C")
- Offerta temporale per la redazione del progetto esecutivo (criterio di valutazione "D")
- Offerta temporale per l'esecuzione dei lavori comprensivo di cronoprogramma (criterio di valutazione "E")
- Certificato di rating di legalità rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM, in corso di validità (criterio di valutazione "F")

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica **deve essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore oltre che da tecnico abilitato

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

18. OFFERTA ECONOMICA

Nella busta telematica "**C - Offerta Economica**" dovrà essere inserita – a pena di esclusione – l'offerta economica generata automaticamente dalla Piattaforma.

L'offerta economica dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma ed ottenendo la generazione automatica del modulo offerta. Il modulo d'offerta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa.

In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, il modulo d'offerta dovrà essere sottoscritto – a pena l'esclusione – da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

L'offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) **Il ribasso percentuale unico** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare.

La busta C – OFFERTA ECONOMICA, **a pena di esclusione**, dovrà contenere al suo interno il computo metrico estimativo delle migliori offerte con l'offerta economica.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica e temporale	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI QUALITATIVI	SUB-CRITERI	SUB-PESI D	SUB-PESI Q	SUB-PESI T	PESI
A Miglioramento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo	A -Criteri premianti di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM). Il progetto esecutivo dovrà garantire primariamente:				40
	1) Risparmio idrico, illuminazione naturale ed approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili	20			
	2) Inserimento naturalistico paesaggistico e sistemazione delle aree verdi	10			
	3) Mantenimento della permeabilità dei suoli	5			
	4) Utilizzo di materiali composti da materie prime rinnovabili	5			

B - Fruibilità dell'opera	Completezza e fruibilità dell'opera. La Commissione valuterà la qualità del progetto dal punto di vista del pregio tecnico, delle caratteristiche estetiche e funzionali, dall'accessibilità dei luoghi, dalle caratteristiche innovative, il tutto per rendere l'opera completa ed immediatamente fruibile.	30			30
C - Tenuta in esercizio dell'opera (manutenzione ordinaria)	Maggiorazione dei tempi in cui l'appaltatore provvederà alla tenuta in esercizio gratuita dell'opera rispetto al tempo previsto nel disciplinare di gara (180 giorni)				8
	+ 60 giorni			2	
	+ 90 giorni			4	
	+ 120 giorni			6	
	+180 giorni			8	
D - Esecuzione progetto esecutivo	Offerta temporale migliorativa rispetto a quella prevista nel disciplinare di gara, essa non può comunque essere inferiore a 30 giorni e superiore al tempo previsto dal disciplinare di gara (60 giorni) pena il conseguimento di un punteggio nullo nell'ambito del sub criterio.		3		3
E - Esecuzione dei lavori	Cronoprogramma delle fasi lavorative che deve prevedere una offerta temporale migliorativa rispetto a quella prevista nel progetto, essa non può comunque essere inferiori a 210 giorni e superiori al tempo previsto dal disciplinare di gara (270 giorni) pena il conseguimento di un punteggio nullo nell'ambito del sub criterio.		3		3
F - Rating di legalità	Possesso del rating di legalità rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM, in corso di validità. (per l'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione solo le stelle):				6
	Punteggio pari a 1 stella			2	
	Punteggio pari a 2 stelle			4	
	Punteggio pari a 3 stelle			6	
	Nel caso il concorrente sia un R.T.I., il punteggio è assegnato solo se la capogruppo è in possesso della certificazione, pertanto non verranno prese in considerazione le certificazioni delle mandanti.				
PUNTEGGIO MASSIMO	TOTALE OFFERTA TECNICA E TEMPORALE	70	6	14	90

L'offerta migliorativa dovrà rispettare i criteri ambientali minimi applicabili alle singole parti di cui la stessa si compone. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista **una soglia minima di sbarramento pari a 60 punti**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua, nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio inferiore alla predetta soglia.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella sopra riportata, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, sulla base dei criteri motivazionali indicati per ciascun criterio e sub – criterio, nonché dei parametri di valutazione di cui alla seguente tabella:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Non valutabile	0,00
Negativo	tra 0,01 e 0,20
Insufficiente	tra 0,21 e 0,40
Mediocre	tra 0,41 e 0,50
Sufficiente	tra 0,51 e 0,60
Discreto	tra 0,61 e 0,70
Buono	tra 0,71 e 0,80
Ottimo	tra 0,81 e 0,90
Eccellente	tra 0,91 e 1,00

La Commissione calcola quindi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub – criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Al fine dell’attribuzione del punteggio all’offerta temporale di cui alla colonna “Q” verrà applicata la seguente formula:

$$PQ = (T_{\min} / T_{\text{offerta}}) * 3$$

PQ = Punteggio offerta temporale

T min = Tempo di esecuzione offerto espresso in giorni più conveniente

Tofferta = Tempo di esecuzione offerto espresso in giorni dal concorrente

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula “**non lineare**”, secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 2 del 2016, aggiornate con delibera n. 424/2018, par. VI:

$$P_i = P_e * (R_i / R_{\max})^\alpha$$

in cui:

P_e = Punteggio massimo dell’offerta economica (10 punti)

P_i = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo;

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo; R_{\max} = ribasso dell’offerta più conveniente; coefficiente $\alpha = 0,5$

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **12 ottobre 2021** alle ore **9:30** presso il **Comune di Isernia – Area Tecnica – Piazza Michelangelo snc** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno pubblicate sul sito dell'Ente nella sezione "Portale Appalti", almeno 1 (un) giorno prima della data fissata.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica "Portale Appalti". Le stesse saranno pubblicate sul sito <http://comuneisernia.asitechspa.it/> nella sezione "Atti Amministrativi – Portale Appalti".

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se ritenuto opportuno, la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare al punto 19.1 e seguenti.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a rilevare i casi di esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, il R.U.P. della stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d);

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand - still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio Rogante. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la

conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario i diritti di rogito spettanti all'ente.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Isernia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. ex art 209 del Codice.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Isernia, lì 30 agosto 2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Pietro Salomone